LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1918

b) con destinazione per ragioni di servizio di un insegnante di ruolo resosi incompatibile in altra sede: e provvedimenti di tal genere non possono esser disposti nei riguardi di una sola regione che giustamente potrebbe dolersi di essere considerata come il rifugio dei trasferimenti per servizio;

e) con nuove nomine di insegnanti di ruolo: e ogni nuova nomina è sospesa per gli insegnanti come per gli altri impiegati; ciò a prescindere dalla considerazione che anche per le nuove nomine per concorso gli insegnanti hanno diritto di scelta fra le sedi vacanti e se ne avvalgono, tranne pochissimi, per evitare la destinazione in Sardegna;

d) con la nomina di supplenti: anche per questo l'azione del Ministero, per quanto accurata, non può portare sicuri frutti: i supplenti accettano le sedi che loro convenga di accettare, sicuri come sono, nelle presenti circostanze, di trovare occupazione anche in ottime sedi del continente.

«Quando, come frequentemente avviene, e non solo in Sardegna, non si riesce a trovare un supplente per una determinata cattedra, bisogna ricorrere a elementi locali se si vuole che un insegnamento purchessia venga impartito; elementi locali sforniti di titoli sempre e che spesso rappresentano nella scuola un fomite di disordine.

« Quanto si è detto vale per tutte le scuole della Sardegna, compresi gli Istituti di Oristano cui particolarmente si interessa l'onorevole interrogante; nonchè per moltissime altre sedi della Sicilia e del continente che gli insegnanti, a torto o a ragione, considerano disagiate.

« Queste difficoltà non solo non impediranno all'amministrazione di cercare di provvedere nel miglior modo, ma la sproneranno a dare all'assetto delle scuole della Sardegna la sistemazione più sollecita e più accurata che le circostanze presenti, e le difficoltà generali sopra accennate consentiranno.

« Il sottosegretario di Stato « Roth ».

Restivo.—Al ministro della guerra. — «Per conoscere le ragioni che lo hanno indotto a dare una precedenza nell'avanzamento ai tenenti commissari rispetto a quelli di arma combattente. Infatti, nell'ultimo quadro d'avanzamento pubblicato solo il 1º cor-

rente, il limite minimo d'anzianità per i tenenti dell'arma di fanteria è stabilito alla data 27 ottobre 1916, mentre quello per i tenenti commissari sin dal 15 marzo corrente anno è alla data 18 marzo 1917. Tale differente criterio riesce dannoso a tanti subalterni d'arma combattente che valorosamente si sono battuti e si battono per la Patria».

RISPOSTA. — « La precedenza dell'avanzamento dei tenenti commissari rispetto a quelli di arma combattente, di cui si chiedono i motivi nella interrogazione, è un fatto che non esiste; basti considerare che nel ruolo organico non esistono i tenenti commissari in servizio attivi permanente. Esistè, è vero, tempo addietro e solo transitoriamente, una speciale categoria di ufficiali subalterni di commissariato in base a un reclutamento eccezionale disposto col decreto luogotenenziale 28 marzo 1915, n. 358, e col decreto luogotenenziale 4 maggio 1916, n. 562. ma detti ufficiali subalterni in servizio attivo creati con provvedimento straordinario per la impossibilità in cui ci si trovava di ottenere nel numero e con la celerità necessaria dei capitani con le ordinarie norme del tempo di pace (corso di commissariato presso la Scuola di guerra) sono ormai tutti capitani; la loro promozione fu effettuata in base ad una apposita e particolare norma d'avanzamento (dodici mesi di servizio dalla nomina a tenente effettivo di commissariato).

«Fermo dunque rimanendo che tenenti di commissariato in servizio attivo non esistono, che la speciale categoria di essi eccezionalmente creata in passato (e oggi non più esistente), ebbe un avanzamento a sè e che a tale procedimento d'eccezione si riferiva appunto il limite d'anzianità 18 marzo 1917, limite che non figura più nell'ultimo specchio d'avanzamento pubblicato, e fermo infine rimanendo che, per norma generale le promozioni degli ufficiali dei corpi amministrativi sono regolate da quelle dell'arma combattente meno favorita nell'avanzamento, risulta evidente che non sussiste, nè potrebbe sussistere il fatto nella interrogazione accennato, che cioè i tenenti commissari precedano nell'avanzamento i tenenti di arma combattente.

«Il ministro «ZUPELLI»

Rodino. — Al ministro della guerra. — Per conoscere se non creda giusto ed opportuno istituire un distintivo della pre-